



www.medyapro.it
GIURISPRUDENZA

Tribunale di Verona, sentenza 12/01/2016

TAG: Mediazione, banca, mancata attivazione, opponente, ordinanza ex art. 186 ter cpc

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Dal Martello, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2014 promossa da:

F.G. E N. G., entrambi con il patrocinio dell'avv. B. F. con domicilio eletto presso il suo studio in
Verona opponenti

contro:

Cassa Rurale ed Artigiana di V. - Credito Cooperativo - Società Cooperativa con il patrocinio
dell'avv. B. G. con domicilio eletto presso il suo studio in

M. D. (VR) opposta

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta

oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;

osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata ¹;

che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;

richiamato integralmente il contenuto dell'**ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.**, emessa in corso di causa; ritenuto, come anche chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo spetti alla parte opponente proporre la procedura di **mediazione** di cui all'art. 5 d.lvo 28/2010 (Cass. 24629/2015, cui per brevità si rimanda);

rilevato che, pacificamente, gli **opponenti non hanno attivato** la procedura suddetta, né hanno formulato all'epoca alcuna istanza di rimessione in termini;

ritenuto, peraltro, che quanto allegato (in termini generici e, peraltro, non adeguatamente dimostrato), da parte **opponente** non integri i rigorosi presupposti per la remissione in termini, di cui all'art. 153 co. 2 c.p.c. (per inciso si rileva che due sono le parti **opponenti**, mentre l'età avanzata e le condizioni fisiche sono indicate in relazione ad una sola persona);

rilevato che la procedura di **mediazione** (rectius, quanto meno la sua **attivazione**) costituisce condizione di procedibilità;

ritenuto, quindi, che vada dichiarata l'improcedibilità del presente giudizio, con conseguente conferma dell'**ordinanza** pronunciata **ex art. 186 ter c.p.c.** in data 9 giugno 2015;

considerato, ancora, che è necessario pronunciarsi sulle spese, che, secondo i principi di causalità e di soccombenza, vanno poste a carico della parte onerata di integrare la condizione di procedibilità, sì che vanno poste a carico di parte **opponente** nella misura indicata in dispositivo,

¹ La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. Cassazione civile, sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145

tenendo conto dell'attività esigua svolta e dei parametri vigenti, nonché delle spese come già liquidate nell'**ordinanza** ex art. 186 ter c.p.c. emessa il 9 giugno 2015.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, dichiara l'improcedibilità del presente giudizio;

per l'effetto, conferma integralmente (anche in punto spese) l'**ordinanza** pronunciata il 9 giugno 2015 ex **art. 186 ter c.p.c.**, da intendersi qui integralmente richiamata;

condanna gli **opponenti** a rifondere a parte opposta le spese della fase di opposizione, che si liquidano in 2.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre CPA ed IVA se dovuta.

Verona, 12 gennaio 2016

Il Giudice

dott. Claudia Dal Martello